

Procedimento n. 6 \2021 RG – (legge n. 3/2012 piano del consumatore)

Proponenti: D'Alessio Francesco e D'Alessio Rosa

Gestore dell'OCC: dott. Vincenzo Piccirillo



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Settima Sezione Civile

Il giudice designato, dott. Virgilio Dante Bernardi,

-letta la proposta dei coniugi D'Alessio Francesco e D'Alessio Rosa, nella formulazione definitiva presentata il 14.6.2021 che rispetto all'originario piano apportava le sole modifiche tecniche occorrenti per tener conto della precisazione dei crediti avanzate in vista dell'udienza del 10 giugno 2021 (peraltro precisazioni dei crediti – portate all'attenzione del giudice in sede di udienza del 10.6.2021 - che comportavano una riduzione degli importi, attesi i pagamenti nelle more intervenuti in particolare nei confronti del creditore ipotecario);

-letta la originaria Relazione del 10.3.2021 del Gestore dell'OCC, dott. Vincenzo Piccirillo, nonché la relazione di accompagnamento del 14.6.2021 (in ordine alla mera correzione in riduzione di alcuni debiti avvenute per effetto delle menzionate precisazioni dei crediti);

-rilevato che il piano prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati, il cui importo di maggiore rilevanza attiene al creditore ipotecario ossia l'istituto di credito mutuante (con ipoteca di primo grado sull'immobile di abitazione dei coniugi proponenti e della figlia, maggiorenne e ancora convivente) nonché del pagamento del 30% dei creditori chirografari; inoltre, il piano prospetta con le prime tre rate mensili il pagamento integrale delle spese di procedura;

-rilevato che il piano si distende in un arco temporale significativo ovvero pari a 180 rate mensili, tuttavia occorre rilevare che, a fronte di tale pur considerevole lasso di tempo di esecuzione del piano, non sono pervenute contestazioni da parte di nessuno dei creditori;

-rilevato che, a fronte di pur numerose richieste di accesso al credito dei proponenti, come evidenziato anche dal gestore della crisi, appare immune da censure solo la concessione iniziale del mutuo da parte del primo istituto di credito, mentre i successivi finanziamenti sarebbero stati viziati da una inadeguata istruttoria in ordine al c.d. merito creditizio; infatti, lo stesso gestore dell'OCC al riguardo evidenzia che *“Nel caso specifico, il primo debito da prendere in considerazione è sicuramente il mutuo per l'acquisto prima casa, quando il soggetto finanziatore ha erogato il credito i sig.ri D'Alessio risultavano dipendenti presso società private, con le quali hanno contratto debiti (anticipi su stipendi successivi) per far fronte alla parte liquida da versare all'ex proprietario dell'immobile oltre a quanto versato con mutuo.*

Relativamente ai finanziamenti successivi contratti per far fronte alla rata di mutuo a tasso variabile, arrivata a toccare cifre considerevoli per lo stipendio percepito dai soggetti, si ritiene che i creditori NON abbiano valutato né tenuto conto del merito creditizio della sig.ri D'Alessio che non avrebbero potuto sostenere il pagamento della rate definite oltre quella di mutuo, tenuto anche conto oltretutto che i soggetti finanziatori hanno contribuito all'accrescimento dell'indebitamento coprendo vecchi finanziamenti con nuovi a tassi più elevati e trattenendo dunque le somme a loro dovute, lasciando comunque senza liquidità gli istanti.

Di tale circostanza se ne dovrà tenere conto considerando la sanzione di cui all'art. 12 co. 3-ter L. 3/2012 recentemente introdotta” (Relazione del gestore dell'OCC, pp. 5-6);



-considerato, sotto tale ultimo profilo, che esistono recenti precedenti in termini, fra cui se ne cita uno anche di questo stesso Tribunale laddove espressamente si legge quanto segue: *“Il Tribunale osserva in particolare che un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all’art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio (più precisamente si condivide il precedente del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui “la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore)”*- Cfr. decreto di omologazione di cui al procedimento iscritto al n. 10/2020 RG di questa Sezione, giudice dott. Graziano -;

-rilevato che i proponenti, stante la documentazione prodotta e come riferito dallo stesso gestore della crisi (Cfr., p. 1-2 della *Relazione del Gestore dell'OCC*), risultano essere soggetti consumatori non assoggettati né assoggettabili alle procedure concorsuali, non risultando che gli stessi esercitino attività di impresa in forma individuale o collettiva, che non hanno fatto ricorso nei 5 anni precedenti ad altri procedimenti di composizione della crisi, che non hanno subito per cause a loro imputabili nessuno dei provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012;

-rilevato altresì che la documentazione fornita dal proponente è risultata idonea a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale (come evidenziato anche in seno alla propria *Relazione dal Gestore dell'OCC*);

- rilevato che non risultano allo stato atti di frode certificati o evidenziati dal gestore della crisi negli ultimi cinque anni;

-rilevato che il gestore della crisi riferisce circa la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria e precisamente al riguardo conclude nel senso che: *“(…) In ordine alla convenienza dei creditori in prima istanza si deve fare una differenziazione tra i creditori muniti di privilegio e quelli chirografari. I creditori privilegiati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, Legge n.3/2012 relativo alla proposta di Piano del Consumatore, possono non essere soddisfatti integralmente se ne viene assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi, bensì gli Istanti, consapevoli di detta possibilità propongono, ai creditori privilegiati una soddisfazione in misura pari al 100% del credito garantito. E inoltre, si evidenzia, la convenienza per il creditore munito di privilegio e garantito da ipoteca sull’immobile di loro proprietà, che il Piano del Consumatore proposto dagli Istanti, rappresenta un vantaggio anche dal punto di vista temporale, in quanto, l’estinzione del mutuo verrà anticipata al 2035 anziché 2040.*

Per quanto riguarda, invece, i creditori che hanno grado chirografo e, dunque, non tutelato dalle previsioni della alternativa liquidatoria di cui all’art. 7 L. 3/2012, si pone in evidenza che in merito alla proposta percentuale di pagamento dei creditori chirografari del 30% rientra pacificamente nei limiti previsti dall’art. 160 Legge Fallimentare, ultimo comma, in tema di concordato preventivo, il quale prevede una percentuale minima di soddisfazione dei chirografari del (20%) inferiore a quella proposta, e inoltre si precisa che l’unico bene immobiliare nella disponibilità degli Istanti, risulta essere la civile abitazione sita in Napoli alla via Vico S. Erasmo n. 22.

L’abitazione, valutata tenuto conto delle quotazioni immobiliari OMI, risulta avere un valore di mercato di circa [redacted] e tenuto conto del fatto che le vendite attraverso il canale delle aste giudiziarie, porterebbe ad una diminuzione del prezzo minimo di offerta già alla prima asta ad € [redacted] (€ [redacted] prezzo base -25% prezzo minimo offerto) e, tenuto conto che l’immobile viene venduto solitamente con il ribasso del secondo/terzo avviso di vendita, il valore dello stesso potrebbe verosimilmente scendere già al secondo ribasso ad € [redacted] prezzo minimo offerto (€ [redacted] prezzo base -25% prezzo minimo offerto), che sarà ulteriormente abbassato in considerazione della detrazione dal prezzo ricavato delle spese di procedura, che ovviamente sono crediti prededucibili, senza considerare che il



mercato immobiliare potrebbe vivere ripercussioni derivanti dalla pandemia e dunque implicare un realizzo ancora più basso.

Il ricavato della vendita forzata dell'immobile quindi non consentirebbe l'integrale soddisfacimento nemmeno del creditore munito di privilegio (garanzia ipotecaria), ovvero della Banca Intesa San Paolo (ex CR Firenze) S.p.a, in quanto l'importo ricavato dalla vendita sarebbe sicuramente inferiore ad € [REDACTED] (attuale esposizione nei confronti del creditore privilegiato), e non sufficiente quindi al soddisfacimento nemmeno in percentuale dei creditori chirografari, contrariamente a quanto accadrebbe con il piano del consumatore proposto dove i creditori chirografari vedranno soddisfatto in percentuale il proprio credito" (Cfr. Relazione del gestore dell'OCC, p. 9-10);

-preso atto pertanto che il gestore della crisi ha attestato la fattibilità del piano in relazione all'effettivo reddito disponibile del proponente;

-rilevato in definitiva che il creditore ipotecario non ha sollevato osservazioni o contestazioni all'omologazione del piano del consumatore, ma che neppure i creditori chirografari, sebbene defalcati nelle loro pretese e soddisfatto sino al 30% delle stesse, hanno sollevato osservazioni o contestazione al predetto piano;

P.Q.M.

Emette il seguente

DECRETO

di omologazione del piano del consumatore proposta dai coniugi **D'Alessio Francesco e D'Alessio Rosa** nella versione definitiva del 14.6.2021, come attestata con la relazione del gestore dell'OCC, dott. Vincenzo Piccirillo, depositata in pari data;

Dispone che la proposta del 14.6.2021 e attestata con la Relazione del Gestore dell'OCC, dott. Vincenzo Piccirillo, ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e parti interessate a cura del gestore della crisi, dott. Piccirillo (che dovrà nel termine di 7 giorni produrre in atti, mediante deposito nel fascicolo telematico, la prova dell'avvenuta comunicazione) e pubblicata sul sito del Tribunale oscurando eventuali dati sensibili su indicazione dello stesso gestore della crisi;

Dà specificamente atto dell'impegno assunto dai coniugi proponenti, **D'Alessio Francesco e D'Alessio Rosa**, che costituisce parte integrante della proposta e del piano (nella versione depositata il 14.6.2021) di non richiedere ulteriori finanziamenti sino alla completa esecuzione del presente piano;

Dispone, sebbene già presente nel piano, che i pagamenti dovranno avvenire mensilmente e precisamente entro il giorno 5 di ogni mese, e che il gestore della crisi dell'OCC, dott. Vincenzo Piccirillo, curi la sorveglianza dell'intera fase esecutiva, riferendo all'ufficio le trasgressioni significative e gli incidenti di esecuzione non componibili;

Dispone, consequenzialmente all'omologa del piano, che le procedure intraprese da IFIS NPL S.P.A. e da MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A restino sospese e vengano altresì interrotte la cessione del quinto detratta dalla busta paga a favore della Fidelity per euro [REDACTED] e la cessione per delega a favore della Fidelity per euro [REDACTED] (essendo incompatibili con l'esecuzione del piano);

Manda la cancelleria per le comunicazioni ai proponenti, anche presso il suo difensore, Avv. Roman Semenyuk, nonché al gestore della crisi dell'OCC, dott. Vincenzo Piccirillo;

Il 28/06/2021

Il Giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi

